

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

N. 201

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE

(Parere ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e dell'articolo 1 della legge 6 agosto 2013, n. 96)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 7 agosto 2015)



- 7 AGO, 2015

*Il Ministro
per le riforme costituzionali
e i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVII/D114/15

Roma, 7 agosto 2015

Sen.
Pietro Grasso
Presidente del
Senato della Repubblica
R O M A

Caro Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante "Disposizioni integrative al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri l'11 giugno 2015.

Cari saluti

Maria Elena Boschi

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO CORRETTIVO DEL DECRETO LEGISLATIVO 4 LUGLIO 2014, N. 102, DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2012/27/UE SULL'EFFICIENZA ENERGETICA, CHE MODIFICA LE DIRETTIVE 2009/125/CE E 2010/30/UE E ABROGA LE DIRETTIVE 2004/8/CE E 2006/32/CE

Relazione illustrativa

Il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, che stabilisce un quadro di misure per la promozione e il miglioramento dell'efficienza energetica che concorrono al conseguimento dell'obiettivo nazionale di risparmio energetico, ha introdotto le prescrizioni previste dalla direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (di seguito, solo "Direttiva") e non già previste nell'ordinamento giuridico nazionale, nel rispetto dei criteri fissati dall'articolo 4 della legge di delegazione europea 2013, 6 agosto 2013, n. 96 e coerentemente con le indicazioni della Strategia energetica nazionale.

La Commissione Europea ha comunicato il 27 febbraio 2015, la costituzione in mora e l'avvio della procedura di infrazione n. 2014/2284 per incompleto recepimento nell'ordinamento giuridico italiano della Direttiva. La procedura di infrazione avente ad oggetto il decreto legislativo suddetto solleva alcuni aspetti minimali, contenuti nella direttiva, che non sono stati introdotti della normativa nazionale.

La maggior parte delle censure evidenziate dalla Commissione, come esplicito nella relazione inviata alle Camere e nella lettera di risposta alla Commissione Europea sulle azioni che verranno intraprese per sanare l'infrazione, possono essere superate con la ri-notifica di provvedimenti già vigenti nell'ordinamento giuridico nazionale che non sono stati presi in esame dalla Commissione perché non riportati negli opportuni database.

Per alcune delle censure invece è stata scelta la predisposizione di un decreto legislativo correttivo del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, redatto ai sensi dell'articolo 31, comma 5 della legge n. 234 del 2012 (che reca le norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione delle politiche dell'Unione europea) in combinato disposto con la legge di delegazione europea 2013, 6 agosto 2013, n. 96.

Il decreto legislativo in oggetto è volto pertanto a sanare tutte le censure evidenziate dalla Commissione europea nella procedura di infrazione n. 2014/2284, concernenti prescrizioni non già previste nell'ordinamento giuridico nazionale vigente. Nello specifico, si riporta di seguito una descrizione articolo per articolo del contenuto del provvedimento in questione.

L'articolo 1 introduce modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, al fine di recepire nell'ordinamento nazionale le definizioni di "audit energetico" e di "aggregatore" nonché al fine di tenere conto delle definizioni previste dal decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, alcune delle quali previste dalla direttiva 2012/27/UE.

L'articolo 2 introduce modifiche all'articolo 6 e all'Allegato 1 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, al fine di recepire nell'ordinamento nazionale alcune precisazioni testuali concernenti le modalità di verifica del rispetto dei requisiti energetici degli edifici e degli pneumatici, cui la Pubblica Amministrazione deve attenersi in ambito di *Green Public Procurement*.

L'articolo 3 introduce modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, al fine di recepire nell'ordinamento nazionale alcune precisazioni in merito alle modalità di calcolo dell'obiettivo nazionale di risparmio energetico da conseguire al 2020 e in particolare alle deroghe previste dalla direttiva 2012/27/UE che l'Italia sceglie di applicare. Altre norme introdotte riguardano la pubblicità dei risparmi realizzati dai soggetti obbligati nell'ambito del meccanismo dei certificati bianchi e le informazioni che i soggetti obbligati stessi sono obbligati a fornire su richiesta.



L'articolo 4 introduce modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, al fine di recepire nell'ordinamento nazionale alcune precisazioni finalizzate a non impedire la volontaria trasmissione dei risultati delle diagnosi energetiche a fornitori di servizi energetici, nonché la specifica previsione che garantisca accesso basato su criteri trasparenti e non discriminatori al mercato dei servizi energetici.

L'articolo 5 introduce modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, al fine di recepire nell'ordinamento nazionale alcune precisazioni finalizzate a rendere più chiare e rispondenti alla direttiva 2012/27/UE le norme concernenti la misurazione e la fatturazione del consumo energetico. In particolare le disposizioni riguardano le informazioni che devono essere fornite ai clienti finali e la ripartizione dei costi relativi al servizio di fatturazione.

L'articolo 6 introduce modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, al fine di recepire nell'ordinamento giuridico nazionale alcune precisazioni finalizzate a rendere più chiare e rispondenti alla direttiva 2012/27/UE le norme inerenti l'efficiamento energetico delle infrastrutture di rete.

L'articolo 7 introduce modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, al fine di recepire nell'ordinamento nazionale alcune precisazioni finalizzate a garantire la trasparenza e l'efficacia, nonché la pubblicità degli schemi di accreditamento in materia di ESCO, Esperti in Gestione dell'Energia e Sistemi di Gestione dell'Energia.

L'articolo 8 introduce modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, al fine di recepire nell'ordinamento nazionale alcune precisazioni finalizzate a fare sì che le Pubbliche Amministrazioni favoriscano l'eliminazione degli ostacoli di ordine regolamentare e non regolamentare all'efficienza energetica, attraverso la massima semplificazione delle procedure amministrative, l'adozione di orientamenti e comunicazioni interpretative e la messa a disposizione di informazioni chiare e precise per la promozione dell'efficienza energetica.

L'articolo 9 introduce modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, al fine di recepire nell'ordinamento giuridico nazionale alcune precisazioni finalizzate a rendere più chiare e rispondenti alla direttiva 2012/27/UE le norme in materia di sviluppo del mercato dei servizi energetici. In particolare, la disposizione prevede che, nell'ambito dei Piani nazionali di efficienza energetica, venga effettuato un esame qualitativo sullo sviluppo attuale e futuro del mercato dei servizi energetici.

L'articolo 10 prevede la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 11 riguarda l'entrata in vigore delle disposizioni.



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL DECRETO LEGISLATIVO 4 LUGLIO 2014, N. 102, DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2012/27/UE SULL'EFFICIENZA ENERGETICA, CHE MODIFICA LE DIRETTIVE 2009/125/CE E 2010/30/UE E ABROGA LE DIRETTIVE 2004/8/CE E 2006/32/CE

Referente: DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE - DIRETTORE DR.SSA SARA ROMANO

- **Art. 1** (Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102)
- **Art. 2** (Modifiche all'articolo 6 e all' allegato 1 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102)
- **Art. 3** (Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102)
- **Art. 4** (Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102)
- **Art. 5** (Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102)
- **Art. 6** (Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102)
- **Art. 7** (Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102)
- **Art. 8** (Copertura finanziaria)
- **Art. 9** (Entrata in vigore)

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, che stabilisce un quadro di misure per la promozione e il miglioramento dell'efficienza energetica che concorrono al conseguimento dell'obiettivo nazionale di risparmio energetico, ha introdotto le prescrizioni previste dalla direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica e non già previste nell'ordinamento giuridico nazionale, nel rispetto dei criteri fissati dall'articolo 4 della Legge di delegazione europea 2013, n. 96 e coerentemente con le indicazioni della Strategia energetica nazionale.

La Commissione europea, con una lettera di costituzione in mora, in data 27 febbraio 2015 ha avviato la procedura di infrazione n. 2014/2284 per incompleto recepimento nell'ordinamento giuridico italiano della suddetta direttiva.

La maggior parte delle censure evidenziate dalla Commissione possono essere superate con la ri-notifica di provvedimenti già vigenti nell'ordinamento giuridico nazionale che non sono stati presi in esame dalla Commissione stessa perché non riportati negli opportuni database.

Per altre censure, invece, è stata scelta la predisposizione di un decreto legislativo correttivo del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, redatto ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge n. 234 del 2012 (che reca le norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione delle politiche dell'Unione europea), in combinato disposto con la Legge di delegazione europea 2013.

Il decreto legislativo in oggetto è volto pertanto a sanare tutte le censure evidenziate dalla Commissione europea nella procedura di infrazione n. 2014/2284, concernenti prescrizioni non già previste nell'ordinamento giuridico nazionale vigente.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro normativo nazionale di riferimento, in relazione alla disposizione in esame, si compone dei seguenti provvedimenti legislativi:

- la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante la delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013, ed in particolare l'articolo 4, comma 1, con il quale sono dettati criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2012/27/UE;
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE;
- la legge 24 dicembre 2012, n. 234 e, in particolare, l'articolo 31, comma 5, che prevede che entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al medesimo articolo, con la procedura ivi indicata e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Il decreto legislativo oggetto della presente relazione integra e modifica le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 102/2014, ritenute insoddisfacenti a recepire il diritto comunitario; persegue dunque l'obiettivo di sanare le censure sollevate dalla Commissione europea con la procedura di infrazione n. 2014/2284 aperta nei confronti dell'Italia per il non corretto recepimento della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica.

L'intervento normativo reca disposizioni integrative al quadro di misure già esistenti per la promozione e il miglioramento dell'efficienza energetica che concorrono al conseguimento dell'obiettivo nazionale di risparmio energetico, da conseguire al 2020.

Le previsioni contenute nel provvedimento hanno carattere prevalentemente procedurale e si muovono all'interno del sistema procedimentale vigente, accelerando e snellendo le procedure; esse mirano ad eliminare gli ostacoli di ordine regolamentare e non regolamentare all'efficienza energetica, anche attraverso la massima semplificazione delle procedure amministrative e la messa a disposizione da parte delle pubbliche amministrazioni di informazioni chiare e trasparenti.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Tenuto conto che il provvedimento interviene su materie che il secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione fa rientrare nell'ambito della competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni, non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

L'intervento normativo in esame è perfettamente coerente e compatibile con i principi costituzionali di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza dell'intervento statale nelle funzioni amministrative di cui all'art. 118, comma 1, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

L'intervento normativo in esame integra e modifica il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE; in particolare, all'articolo 14 del suddetto decreto legislativo, introduce modifiche volte a recepire nell'ordinamento nazionale alcune precisazioni finalizzate a fare sì che le Pubbliche Amministrazioni favoriscano l'eliminazione degli ostacoli di ordine regolamentare e non regolamentare all'efficienza energetica, attraverso la massima semplificazione delle procedure amministrative, l'adozione di orientamenti e comunicazioni interpretative e la messa a disposizione di informazioni chiare e precise per la promozione dell'efficienza energetica.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

La materia contenuta nel presente decreto legislativo è stata oggetto di analisi da parte delle Commissioni parlamentari in sede di esame delle "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014" (A.C. 2977); la XIV Commissione della Camera dei Deputati, infatti, ha approvato due emendamenti aggiuntivi finalizzati a risolvere solo due degli aspetti contemplati dalla procedura di infrazione n. 2014/2284 relativa all'efficienza energetica (definizioni di "aggregatore" e "audit energetico" e obbligo di fornire ai clienti i recapiti dell'ENEA).

Il suddetto disegno di legge europea deve ancora pervenire all'esame del Senato e si presume che verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale non prima del mese di ottobre 2015.

Si ritiene, pertanto, che con l'attuazione del presente decreto legislativo correttivo del d.lgs. n. 102/2014, la procedura di infrazione suddetta verrà risolta in maniera più completa e con tempi più celeri rispetto a quelli previsti per la pubblicazione della Legge europea, inoltre comprenderà non solo gli argomenti oggetto dei citati emendamenti, ma anche tutte le altre disposizioni necessarie alla sua archiviazione.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sulla materia.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Attraverso il decreto legislativo oggetto della presente relazione ATN, si intendono integrare e correggere le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 102/2014, ritenute insoddisfacenti a recepire il diritto comunitario; tale decreto legislativo stabilisce un quadro di misure per la promozione e il miglioramento dell'efficienza energetica che concorrono al conseguimento dell'obiettivo nazionale di risparmio energetico ed è stato emanato in conformità con i criteri direttivi previsti per l'attuazione della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

La Commissione europea, in merito al recepimento nell'ordinamento giuridico italiano della citata direttiva 2012/27/UE, ha aperto la procedura di infrazione n. 2014/2284 inviando alle autorità italiane una lettera di costituzione in mora ex art. 258 TFUE. La maggior parte delle censure evidenziate dalla Commissione europea potranno essere superate con la ri-notifica di provvedimenti già vigenti nell'ordinamento giuridico nazionale, che non sono stati presi in esame dalla Commissione perché non riportati negli opportuni database. Per altre censure, invece, è stata scelta la predisposizione del decreto legislativo in oggetto, correttivo del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, che andrà a sanare tutte le censure evidenziate dalla Commissione europea nella procedura di infrazione n. 2014/2284, concernenti prescrizioni non già previste nell'ordinamento giuridico nazionale vigente.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali

Il provvedimento in esame integra e modifica il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, che stabilisce un quadro di misure per la promozione e il miglioramento dell'efficienza energetica che concorrono al conseguimento dell'obiettivo nazionale di risparmio energetico; inoltre ha introdotto le prescrizioni previste dalla direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica e non già previste nell'ordinamento giuridico nazionale, nel rispetto dei criteri fissati dall'articolo 4 della legge di delegazione europea 2013, 6 agosto 2013, n. 96 e coerentemente con le indicazioni della Strategia energetica nazionale.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano giudizi pendenti di fronte alla Corte di giustizia europea.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedimenti pendenti davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

La previsione normativa è conforme a quanto previsto da altri Stati membri sulla stessa materia.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

L'articolo 1 del decreto legislativo in esame introduce modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, al fine di recepire nell'ordinamento nazionale le definizioni di "audit energetico" e di "aggregatore" nonché al fine di tenere conto delle definizioni previste dal decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, alcune delle quali previste dalla direttiva 2012/27/UE.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi sono stati verificati e risultano corretti.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

La tecnica della novella legislativa è apparsa la soluzione più snella e funzionale.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non risulta necessario prevedere abrogazioni né espresse, né implicite.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non sono presenti disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

La disposizione non prevede provvedimenti attuativi successivi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

L'articolo 3 del provvedimento in esame prevede l'obbligo, a carico delle imprese di distribuzione coinvolte nel meccanismo dei certificati bianchi, di fornire su richiesta del Ministero dello sviluppo economico, e con frequenza massima annuale, informazioni aggregate sui clienti finali e sui loro consumi. Tali informazioni sono già a disposizione delle imprese in questione, in quanto strettamente necessarie al loro *core business*, pertanto, l'onere di trasmettere al Ministero i dati, con frequenza annuale o minore, può essere considerato trascurabile.

RELAZIONE AIR

(Analisi di impatto della regolamentazione redatta sulla base dell'Allegato A al D.P.C.M. 11/09/2008, n. 170)

DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL DECRETO LEGISLATIVO 4 LUGLIO 2014, N. 102, DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2012/27/UE SULL'EFFICIENZA ENERGETICA, CHE MODIFICA LE DIRETTIVE 2009/125/CE E 2010/30/UE E ABROGA LE DIRETTIVE 2004/8/CE E 2006/32/CE

Referente: DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE - DIRETTORE DR.SSA SARA ROMANO

DECRETO LEGISLATIVO 4 LUGLIO 2014, n. 102 - Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE

SEZIONE 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione

La sezione illustra il contesto in cui si colloca l'iniziativa di regolazione, l'analisi dei problemi esistenti, le ragioni di opportunità dell'intervento di regolazione, le esigenze e gli obiettivi che l'intervento intende perseguire. In particolare, la sezione contiene i seguenti elementi:

A) la rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate;

Il Decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, stabilisce un quadro di misure per la promozione e il miglioramento dell'efficienza energetica che concorrono al conseguimento dell'obiettivo nazionale di risparmio energetico ed è stato emanato in conformità con i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE. Il suddetto provvedimento è stato pubblicato sulla GURI n. 165 del 18 luglio 2014, mentre otto allegati al decreto stesso sono stati successivamente pubblicati, con avviso di rettifica, nella GURI n. 170 del 24 luglio 2014.

La Commissione europea, in merito al recepimento nell'ordinamento giuridico italiano della citata direttiva 2012/27/UE, ha aperto la procedura di infrazione n. 2014/2284 inviando alle autorità italiane una lettera di costituzione in mora ex art. 258 TFUE.

La Commissione europea, nello specifico, ritiene che l'Italia non abbia recepito nel proprio ordinamento i seguenti punti della direttiva 2012/27/UE:

- **Articolo 2** – Non sono state recepite le definizioni di "audit energetico", "gestore del sistema di trasmissione" e di "aggregatore";
- **Articolo 7** – Non è stato recepito l'obbligo della direttiva di rendere pubblici i risparmi realizzati da ciascuna parte obbligata; non sono stati recepiti gli obblighi di cui al paragrafo 8, commi 2 e 3; non sono stati recepiti gli obblighi di cui al paragrafo 10, lettere b), c), d) e, f) e allegato V, lettere g), i) e j); non sono stati recepiti gli obblighi di cui al paragrafo 12.
- **Articolo 8** – Non è stato recepito l'obbligo secondo cui gli *audit energetici* non includono clausole che impediscono il trasferimento dei risultati dell'*audit* a un fornitore di servizi energetici qualificato/accreditato, a condizione che il cliente non si opponga (paragrafo 1, quarto comma); inoltre non è stato recepito l'obbligo secondo cui l'accesso al mercato dei partecipanti che offrono servizi energetici è basato su criteri trasparenti e non discriminatori (paragrafo 5, secondo comma).

- **Articolo 9** – Non è stato recepito il paragrafo 1, che prevede che l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico stabilisca modalità per dotare i clienti finali di contatori individuali.
- **Articolo 10** – Non è stato recepito l’obbligo di cui al paragrafo 1, comma 1, secondo il quale i contatori installati conformemente alle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE consentono informazioni sulla fatturazione precise e basate sul consumo effettivo.
- **Articolo 11** – Non è stato recepito l’obbligo di cui al paragrafo 2, secondo il quale la ripartizione dei costi relativi alle informazioni sulla fatturazione per il consumo individuale di riscaldamento e raffreddamento nei condomini e negli edifici polifunzionali ai sensi dell’articolo 9, comma 3, è effettuata a titolo gratuito.
- **Articolo 16** – Non sono state recepite le disposizioni secondo le quali i regimi di cui all’articolo 16, primo paragrafo, garantiscono trasparenza ai consumatori, devono essere affidabili e contribuire al conseguimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica e i regimi di accreditamento e/o di certificazione o regimi equivalenti di qualificazione, di cui al primo paragrafo devono essere resi pubblici.
- **Articolo 17** – Non è stata recepita la disposizione di cui al paragrafo 2, secondo la quale si stabiliscono condizioni adeguate affinché gli operatori di mercato forniscano ai consumatori di energia informazioni adeguate e mirate nonché consulenza in materia di efficienza energetica.
- **Articolo 18** – Non sono state recepite le disposizioni relative alla promozione del mercato dei servizi energetici e all’accesso delle PMI a tale mercato (paragrafo 1, lettere a), b) ed e)) ; non sono state recepite le disposizioni relative al corretto funzionamento del mercato dei servizi energetici (paragrafo 2, lettere a), c) e d)).
- **Articolo 19** – Non è stato recepito il paragrafo 1, riguardante la valutazione e, a seconda dei casi, la necessità di adottare misure adeguate volte ad eliminare gli ostacoli di ordine regolamentare e non regolamentare all’efficienza energetica.
- **Articolo 20** – Non è stata recepita la disposizione di cui al paragrafo 1, relativa alla necessità di agevolare l’istituzione di strumenti finanziari o il ricorso a quelli esistenti per misure di miglioramento dell’efficienza energetica volte a massimizzare i vantaggi di molteplici canali di finanziamento.
- **Articolo 21** – Non è stata recepita la disposizione di cui all’articolo 21, in combinato disposto con l’Allegato IV, relativa all’obbligo di applicare i fattori di conversione indicati.
- **Allegato I e Allegato II** – Le disposizioni contenute negli allegati non sono stati recepite.
- **Allegato III** – Non è stata recepita la lettera d), seconda frase, che prevede che l’obbligo per la pubblica amministrazione di acquistare soltanto pneumatici conformi al criterio della più elevata efficienza energetica in relazione al consumo del carburante, quale definito dal regolamento (CE) n. 1222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull’etichettatura degli pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali, non impedisca l’acquisto di pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali, non impedisca l’acquisto di pneumatici della classe più elevata di aderenza sul bagnato o di rumorosità esterna di rotolamento, laddove ciò sia giustificato da ragioni di sicurezza o salute pubblica.

Non è stata recepita la lettera f), punti ii), iii) e l’ultima frase secondo i quali l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di acquistare e concludere nuovi contratti per affittare esclusivamente edifici conformi quantomeno ai requisiti minimi di prestazione energetica, di cui all’articolo 5, paragrafo 1, possa essere derogato nei casi in cui si intraprenda una ristrutturazione profonda o una demolizione o nel caso che esse rivendano l’edificio senza avvalersene per fini propri, specificando che la conformità a tali requisiti sia verificata tramite gli attestati di prestazione energetica.
- **Allegato VII** – Non è stata recepita la disposizione di cui al punto 1.3 relativa ai consigli sull’efficienza energetica allegati alle fatture e le altre informazioni al cliente finale.

La maggior parte delle censure evidenziate possono essere superate rinotificando provvedimenti già vigenti nell'ordinamento giuridico nazionale che non sono stati presi in esame dalla Commissione europea in quanto non riportati negli opportuni database.

Per alcune delle censure, invece, è stato deciso di predisporre il decreto legislativo oggetto della presente relazione AIR, correttivo del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, redatto ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge n. 234 del 2012 (che reca le norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione delle politiche dell'Unione europea), in combinato disposto con la Legge di delegazione europea 2013, 6 agosto 2013, n. 96.

Il decreto legislativo in oggetto è volto pertanto a sanare tutte le censure evidenziate dalla Commissione europea nella procedura di infrazione n. 2014/2284, concernenti prescrizioni non già previste nell'ordinamento giuridico nazionale vigente.

B) l'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo;

Attraverso il decreto legislativo oggetto della presente relazione, si intendono integrare e correggere le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 102/2014, ritenute insoddisfacenti a recepire il diritto comunitario; si vuole perseguire l'obiettivo di breve-medio periodo di fornire una risposta esaustiva ai rilievi della Commissione europea, e l'obiettivo di medio-lungo periodo di sanare le censure sollevate dalla Commissione medesima con la procedura di infrazione n. 2014/2284 aperta nei confronti dell'Italia, evitando l'aggravamento della stessa e determinando, conseguentemente, la sua archiviazione positiva.

L'intervento normativo reca disposizioni integrative al quadro di misure già esistenti per la promozione e il miglioramento dell'efficienza energetica che concorrono al conseguimento dell'obiettivo nazionale di risparmio energetico.

Prevede di raggiungere l'obiettivo nazionale di risparmio energetico, da conseguire al 2020.

Sarà inoltre possibile verificare, nel breve periodo, il rispetto dei requisiti energetici degli edifici e degli pneumatici, cui la Pubblica Amministrazione deve attenersi in ambito di *Green Public Procurement*; si potrà accedere al mercato dei servizi energetici con criteri trasparenti e non discriminatori; saranno fornite ai clienti finali informazioni e ripartizione dei costi relativi al servizio di fatturazione più esplicite e dettagliate; verranno eliminati gli ostacoli di ordine regolamentare e non regolamentare all'efficienza energetica, anche attraverso la massima semplificazione delle procedure amministrative e la messa a disposizione da parte delle pubbliche amministrazioni di informazioni chiare.

C) la descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR;

Art. 1: rilevamento dei parametri significativi del sistema edificio-impianto; acquisizione ed analisi dei dati storici di fatturazione energetica; valutare l'opportunità di impiego di metodi più accurati per stimare i flussi energetici.

Art. 2: verifica del rispetto dei requisiti energetici degli edifici e degli pneumatici, cui la Pubblica Amministrazione deve attenersi in ambito di *Green Public Procurement*.

Art. 3: calcolo dell'obiettivo nazionale di risparmio energetico, da conseguire al 2020. Risparmi realizzati dai soggetti obbligati nell'ambito del meccanismo dei certificati bianchi e delle informazioni che i soggetti stessi sono obbligati a fornire su richiesta.

Art. 4: trasmissione volontaria dei risultati delle diagnosi energetiche a fornitori di servizi energetici; accesso al mercato dei servizi energetici basato su criteri trasparenti e non discriminatori.

Art. 5: misurazioni e fatturazioni dei consumi energetici più chiare e rispondenti alla direttiva 2012/27/UE. Informazioni fornite ai clienti finali e ripartizione dei costi relativi al servizio di fatturazione più esplicite e dettagliate.

Art. 6: trasparenza, efficacia e pubblicità degli schemi di accreditamento in materia di ESCO, Esperti in Gestione dell'Energia e Sistemi di Gestione dell'Energia.

Art. 7: eliminazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni degli ostacoli di ordine regolamentare e non regolamentare all'efficienza energetica, attraverso la massima semplificazione delle procedure amministrative, l'adozione di orientamenti e comunicazioni interpretative e la messa a disposizione di informazioni chiare e precise per la promozione dell'efficienza energetica.

- Archiviazione della procedura di infrazione n. 2014/2284 aperta nei confronti dell'Italia.

D) l'indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

Società di servizi energetici, società di distribuzione e di vendita dell'energia, esperti in gestione dell'energia, *auditor* energetici, singoli consumatori privati di energia, clienti domestici e non domestici connessi in bassa tensione.

SEZIONE 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento

La sezione descrive le consultazioni effettuate con destinatari pubblici e privati dell'iniziativa di regolazione o delle associazioni rappresentative degli stessi, indicando le modalità seguite, i soggetti consultati e le risultanze emerse ai fini dell'analisi d'impatto. La sezione indica, eventualmente, le ragioni del limitato o mancato svolgimento delle consultazioni. Nelle consultazioni di cui alla presente sezione non rientrano i pareri di organi istituzionali.

Già a partire dalla fase di redazione della direttiva 2012/27/UE è stato avviato un confronto con gli operatori economici maggiormente coinvolti (grandi imprese, imprese ad elevato consumo di energia, ESCO e associazioni di categoria) e con le principali agenzie tecniche in materia di energia (ENEA, GSE ed RSE). Questa attività di confronto e approfondimento ha condotto alla elaborazione di un testo normativo, quello del d.lgs. 102/2014, che già contiene elementi scaturiti dalle proposte delle associazioni di categoria e degli operatori interessati. Nella fase di vera e propria redazione del provvedimento, sono state svolte diverse riunioni con gli stessi soggetti e, sebbene non vi sia stata una consultazione pubblica sul testo di recepimento, sono pervenuti agli uffici tecnici competenti diversi documenti concernenti le posizioni degli *stakeholders* riguardo i temi contenuti nella direttiva. Tutti i documenti pervenuti sono stati analizzati e diverse proposte in essi contenute sono state inserite nel provvedimento. Nello specifico sono pervenute le osservazioni di: Federutility, Enel, Consiglio nazionale per la Green economy, Opower, Kyoto Club, Agesi, Federesco, Anie.

Per quanto riguarda il decreto in oggetto, recante disposizioni integrative del d.lgs. suddetto, si ritiene che esso contenga, per lo più, contenuti di carattere procedurale che non modificano l'impatto delle disposizioni già previste dal d.lgs. 102/2014 sui destinatari delle stesse.

Ciò detto, a causa delle tempistiche estremamente ristrette, dovute alla necessità di risolvere positivamente la procedura di infrazione a carico dell'Italia, non è stata ad oggi svolta una consultazione pubblica sul testo del provvedimento. Si auspica che questa possa essere effettuata nelle fasi che porteranno alla definitiva emanazione.

SEZIONE 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)

La sezione descrive la valutazione dell'opzione del non intervento («opzione zero»), indicando i prevedibili effetti di tale scelta, con particolare riferimento ai destinatari e agli obiettivi di cui alla sezione 1, compresa la possibilità di ricorrere all'attivazione dei meccanismi di regolazione spontanea della società civile, ossia alle opzioni volontarie e di autoregolazione.

Si ritiene che l'opzione zero non sia percorribile. La stessa, infatti, rivelerebbe l'intenzione dello Stato italiano di non voler tener conto dei rilievi contenuti nella lettera di costituzione in mora della Commissione europea con la quale è stata aperta la procedura di infrazione 2014/2284. Tale inadempienza, portata alle estreme conseguenze, legittimerebbe la Commissione stessa a deferire lo Stato italiano alla Corte di giustizia dell'Unione europea, la quale, riscontrando una violazione effettiva del diritto UE, pronuncerebbe, ai sensi dell'art. 258 TFUE, una sentenza di inadempimento nei confronti dell'Italia e procederebbe alla comminazione delle sanzioni pecuniarie.

SEZIONE 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio

La sezione descrive le opzioni alternative di intervento regolatorio, inclusa quella proposta, esaminate nel corso dell'istruttoria, con particolare attenzione alle ipotesi formulate dai soggetti interessati nelle fasi di consultazione. In caso di recepimento di direttive europee, tra le opzioni è inclusa quella corrispondente al livello minimo di regolazione previsto dalle direttive.

La sezione illustra, inoltre, i risultati della comparazione tra le opzioni esaminate, eventualmente basata anche sulla stima degli effetti attesi. La comparazione tiene conto, in ogni caso, della prevedibile efficacia e della concreta attuabilità delle stesse, del rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, nonché della necessità di assicurare il corretto funzionamento concorrenziale del mercato e la tutela delle libertà individuali.

La materia contenuta nel presente decreto legislativo è stata anche oggetto di analisi da parte delle Commissioni parlamentari in sede di esame delle "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014" (A.C. 2977); la XIV Commissione della Camera dei Deputati, infatti, ha approvato due emendamenti aggiuntivi finalizzati a risolvere solo alcuni aspetti della procedura di infrazione n. 2014/2284 relativa all'efficienza energetica (definizioni di "aggregatore" e "audit energetico" e obbligo di fornire ai clienti i recapiti dell'ENEA).

Si ritiene che con l'attuazione del presente decreto legislativo correttivo del d.lgs. n. 102/2014, la procedura di infrazione in argomento verrà risolta in maniera più completa e con tempi più celeri rispetto a quelli previsti per la pubblicazione della Legge europea, inoltre comprenderà non solo gli argomenti oggetto dei suddetti emendamenti, ma anche tutte le altre disposizioni necessarie alla sua archiviazione.

SEZIONE 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI

La sezione descrive l'intervento regolatorio prescelto, riportando:

- A) agli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione;

I vantaggi connessi alle disposizioni contenute nel presente decreto legislativo sono diversi. Sarà possibile rilevare i parametri significativi del sistema edificio-impianto; acquisire ed analizzare i dati storici di fatturazione energetica; valutare l'opportunità di impiego di metodi più accurati per stimare i flussi energetici. La Pubblica Amministrazione si atterrà al rispetto dei requisiti energetici degli edifici e degli pneumatici in ambito di *Green Public Procurement*; i soggetti obbligati nell'ambito del meccanismo dei certificati bianchi obbligati a fornire su richiesta informazioni realizzeranno risparmi; si potrà accedere al mercato dei servizi energetici attraverso criteri trasparenti e non discriminatori; le misurazioni e le fatturazioni dei consumi energetici saranno più chiare e dettagliate; gli schemi di accreditamento in materia di ESCO (*Esperti in Gestione dell'Energia e Sistemi di Gestione dell'Energia*) saranno più chiari, trasparenti, efficaci e pubblici; le Pubbliche Amministrazioni procederanno ad eliminare gli ostacoli di ordine regolamentare e non regolamentare all'efficienza energetica.

In particolare, in merito all'articolo 5, si segnala che non vi sono alternative all'opzione scelta poiché la disposizione traduce una prescrizione presente nella direttiva 2012/27/UE. Si evidenzia, tuttavia, a fronte di un impatto economicamente trascurabile sulle imprese (che dovranno limitarsi a prevedere nelle comunicazioni ai clienti una sezione contenente i recapiti dei centri indipendenti di assistenza ai consumatori, delle agenzie per l'energia o organismi analoghi), che il vantaggio potenzialmente derivante da tale disposizione fonda le sue basi sulla maggiore informazione e consapevolezza dell'utente, ambito che, secondo recenti studi, rappresenta un potenziale di risparmio energetico enorme.

Per quanto riguarda l'articolo 2, che prevede l'obbligo per la pubblica amministrazione di acquistare pneumatici con migliore classe energetica, l'onere aggiuntivo è contenuto in considerazione dell'esiguità del costo aggiuntivo degli pneumatici ad alta efficienza rispetto ai tradizionali. Tale onere, nell'ipotesi di considerare un parco auto della pubblica amministrazione costituito da 50.000 unità e di sostituire il treno gomme sul 5% delle vetture all'anno con un extra costo di 40 euro, ammonterebbe a circa 100.000 euro.

In merito poi all'articolo 7, a fronte di evidenti possibili vantaggi, non si ravvisano svantaggi, in quanto la norma introdotta, richiesta espressamente dalla direttiva, attribuisce un compito puramente indicativo alle pubbliche amministrazioni, concernente principi di carattere generale di semplificazione ed eliminazione delle barriere alla diffusione dell'efficienza energetica. Non si ravvisano costi derivanti dall'adempimento suddetto a carico della PA.

B) l'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese;

Anche le micro, piccole e medie imprese sono da considerarsi destinatarie del provvedimento in esame, le quali potranno accedere al mercato dei servizi energetici attraverso criteri trasparenti e non discriminatori; in sostanza, con il presente intervento normativo, le Pubbliche Amministrazioni procederanno ad eliminare gli ostacoli di ordine regolamentare e non regolamentare all'efficienza energetica, ottimizzando l'iter burocratico di accesso al mercato energetico e determinando il miglioramento e lo sviluppo del settore.

C) l'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione;

Il decreto in oggetto non prevede disposizioni passibili di generare oneri informativi e costi amministrativi a carico dei cittadini, in quanto non sono presenti disposizioni che prevedano, per tali soggetti, adempimenti comportanti raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.

Per quanto riguarda le imprese si segnala l'introduzione (articolo 3) dell'obbligo, a carico delle imprese di distribuzione coinvolte nel meccanismo dei certificati bianchi, di fornire su richiesta del Ministero dello sviluppo economico e con frequenza massima annuale, informazioni aggregate sui clienti finali e sui loro consumi. Poiché si considera che tali informazioni siano già a disposizione delle imprese in questione, in quanto informazioni strettamente necessarie al loro *core business*, l'onere si limita a quello della trasmissione al Ministero dei dati, con frequenza annuale o minore, e pertanto può essere considerato trascurabile.

Si ritiene, infine, trascurabile dal punto di vista degli oneri a carico delle imprese anche la disposizione di cui all'articolo 5, poiché, nell'ambito di una revisione generale della fatturazione dell'energia, disposta in questo periodo dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, (la cosiddetta "Bolletta 2.0") sono già previste modifiche volte a garantire maggiore informazione e consapevolezza al consumatore. Si sottolinea tuttavia che gli oneri, comunque trascurabili, riguardano un adempimento volto a trasmettere informazioni ai clienti, e non alle pubbliche amministrazioni.

D) le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.).

Si ravvisano le seguenti condizioni o fattori incidenti sugli effetti dell'intervento regolatorio di cui tener conto ai fini dell'attuazione dello stesso:

Non risultano condizioni o fattori specifici incidenti. La norma mira essenzialmente ad una semplificazione dei procedimenti già di competenza delle amministrazioni coinvolte.

SEZIONE 6 – Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese

Il provvedimento, nella parte in cui dispone che l'accesso al mercato dei servizi energetici deve compiersi attraverso criteri trasparenti e non discriminatori, va ad incidere anche sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese. In sostanza l'intervento normativo, ottimizzando l'iter burocratico di accesso al mercato energetico, non può che favorire lo sviluppo del settore; la natura stessa dell'intervento normativo, mira a migliorare il funzionamento di norme già esistenti nel nostro ordinamento.

SEZIONE 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione

La sezione descrive:

A) i soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio:

Ministero dello sviluppo economico, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, GSE, Regioni, Enti Locali.

B) le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previste dall'ordinamento):

Non sono previste forme particolari di pubblicità in merito alle disposizioni contenute nel provvedimento oggetto della presente relazione. Ad ogni modo gli interventi saranno inseriti sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico.

C) strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio:

Il GSE, che gestisce il meccanismo di certificazione relativo ai certificati bianchi, entro il 30 giugno di ogni anno, pubblica i risparmi energetici realizzati da ciascun soggetto obbligato.

I soggetti obbligati di cui al meccanismo dei certificati bianchi, forniscono, su richiesta del Ministero dello sviluppo economico e comunque non più di una volta l'anno:

- informazioni statistiche aggregate sui loro clienti finali qualora evidenzino cambiamenti significativi rispetto alle informazioni presentate in precedenza;
- informazioni attuali sui consumi dei clienti finali, compresi, ove opportuno, profili di carico, segmentazione della clientela e ubicazione geografica dei clienti;
- la ripartizione dei costi relativi alle informazioni sulla fatturazione per il consumo individuale di riscaldamento e di raffrescamento nei condomini e negli edifici polifunzionali.

D) i meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio:

Con riguardo alla ripartizione dei costi relativi alle informazioni sulla fatturazione per il consumo individuale di riscaldamento e di raffrescamento nei condomini e negli edifici polifunzionali effettuata senza scopo di lucro (art. 5, lett. c), l'autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, entro il 31 dicembre 2016, stabilirà i costi di riferimento a cui i fornitori del servizio sono tenuti ad uniformarsi.

E) gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR:

Ai fini della predisposizione della "Relazione VIR" verrà verificato il grado di raggiungimento degli obiettivi di promozione e miglioramento dell'efficienza energetica che concorrono al conseguimento dell'obiettivo nazionale di risparmio energetico, il rispetto dei requisiti energetici degli edifici e degli pneumatici, cui la Pubblica Amministrazione deve attenersi in ambito di *Green Public Procurement*; se sarà possibile accedere al mercato dei servizi energetici con criteri più trasparenti e non discriminatori; se saranno state fornite ai clienti finali informazioni e ripartizione dei costi relativi al servizio di fatturazione più esplicite e dettagliate; se saranno stati eliminati gli ostacoli di ordine regolamentare e non regolamentare all'efficienza energetica, attraverso la massima semplificazione delle procedure amministrative e la messa a disposizione da parte delle pubbliche amministrazioni di informazioni chiare.

SEZIONE 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

L'intervento normativo in esame reca disposizioni integrative al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, che stabilisce un quadro di misure per la promozione e il miglioramento dell'efficienza energetica che concorrono al conseguimento dell'obiettivo nazionale di risparmio energetico e che ha introdotto le prescrizioni previste dalla direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica e non già previste nell'ordinamento giuridico nazionale.

Il suddetto intervento è volto, appositamente, a sanare tutte le censure evidenziate dalla Commissione europea nella procedura di infrazione n. 2014/2284 e di conseguenza a raggiungere il pieno rispetto dei livelli minimi di regolazione europea.

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO CORRETTIVO DEL DECRETO LEGISLATIVO 4 LUGLIO 2014, N. 102, DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2012/27/UE SULL'EFFICIENZA ENERGETICA, CHE MODIFICA LE DIRETTIVE 2009/125/CE E 2010/30/UE E ABROGA LE DIRETTIVE 2004/8/CE E 2006/32/CE

Relazione tecnica

Il decreto legislativo in oggetto è volto a sanare tutte le censure evidenziate dalla Commissione europea nella procedura di infrazione n. 2014/2284, concernenti prescrizioni non già previste nell'ordinamento giuridico nazionale vigente.

Si premette che quasi tutte le norme riguardano soggetti privati o assimilabili mentre altre sono meramente ordinamentali, come l'introduzione di alcune definizioni, o procedurali, quali le norme che prevedono le integrazioni all'articolo 7 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.

Nello specifico, si riporta di seguito una trattazione articolo per articolo del contenuto del provvedimento in questione con particolare riferimento agli effetti economico-finanziari.

L'articolo 1 introduce modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, al fine di recepire nell'ordinamento nazionale le definizioni di "audit energetico" e di "aggregatore" nonché al fine di tenere conto delle definizioni previste dal decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, alcune delle quali previste dalla direttiva 2012/27/UE. Tali disposizioni, di carattere ordinamentale, non generano effetti a carico della finanza pubblica.

L'articolo 2 introduce modifiche all'articolo 6 e all'Allegato 1 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, al fine di recepire nell'ordinamento nazionale alcune precisazioni testuali concernenti le modalità di verifica del rispetto dei requisiti energetici degli edifici e degli pneumatici, cui la Pubblica Amministrazione deve attenersi in ambito di *Green Public Procurement*. Tali disposizioni, di carattere esclusivamente procedurale, non generano effetti a carico della finanza pubblica.

L'articolo 3 introduce modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, al fine di recepire nell'ordinamento nazionale alcune precisazioni in merito alle modalità di calcolo dell'obiettivo nazionale di risparmio energetico da conseguire al 2020 e in particolare alle deroghe previste dalla direttiva 2012/27/UE che l'Italia sceglie di applicare. Altre norme introdotte riguardano la pubblicità dei risparmi realizzati dai soggetti obbligati nell'ambito del meccanismo dei certificati bianchi. Tali disposizioni, di carattere esclusivamente procedurale, non generano effetti a carico della finanza pubblica. Si introduce poi l'obbligo, a carico dei soggetti obbligati dal meccanismo dei certificati bianchi, di fornire su richiesta informazioni statistiche aggregate sui loro clienti finali non più di una volta l'anno. Tale disposizione, peraltro dall'impatto trascurabile, riguarda esclusivamente soggetti privati e pertanto non genera effetti a carico della finanza pubblica.

L'articolo 4 introduce modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, al fine di recepire nell'ordinamento nazionale alcune precisazioni finalizzate a non impedire la volontaria trasmissione dei risultati delle diagnosi energetiche a fornitori di servizi energetici, nonché la specifica previsione che garantisca accesso basato su criteri trasparenti e non discriminatori al mercato dei servizi energetici. Tali disposizioni, di carattere ordinamentale, non generano effetti a carico della finanza pubblica.

L'articolo 5 introduce modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, al fine di recepire nell'ordinamento nazionale alcune precisazioni finalizzate a rendere più chiare e rispondenti alla direttiva 2012/27/UE le norme concernenti la misurazione e la fatturazione del consumo energetico. In particolare le disposizioni riguardano le informazioni che devono essere fornite ai clienti finali e la ripartizione dei costi relativi al servizio di fatturazione. Tale disposizione, peraltro di impatto trascurabile, riguarda esclusivamente soggetti privati e pertanto non genera effetti a carico della finanza pubblica.

L'articolo 6 introduce modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, al fine di recepire nell'ordinamento nazionale alcune precisazioni finalizzate a rendere più chiare e rispondenti



alla direttiva 2012/27/UE le norme inerenti l'efficiamento energetico delle infrastrutture di rete. Tale disposizione, rispetto a quanto già previsto dal D.lgs. 102/2014, specifica che gli interventi di efficientamento da prevedere devono rispettare il requisito di efficienza in termini di costi. Tale previsione è volta a razionalizzare l'utilizzo delle risorse economiche per gli interventi più efficaci, nel rispetto di quanto previsto dalla Direttiva. Rispetto a quanto già previsto nel D.lgs. 102/2014, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico dei soggetti privati cui è indirizzata; inoltre non genera effetti a carico della finanza pubblica

L'articolo 7 introduce modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, al fine di recepire nell'ordinamento nazionale alcune precisazioni finalizzate a garantire la trasparenza e l'efficacia, nonché la pubblicità degli schemi di accreditamento in materia di ESCO, Esperti in Gestione dell'Energia e Sistemi di Gestione dell'Energia. Tali disposizioni, di carattere puramente ordinamentale, non generano effetti a carico della finanza pubblica.

L'articolo 8 introduce modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, al fine di recepire nell'ordinamento nazionale alcune precisazioni finalizzate a fare sì che le Pubbliche Amministrazioni favoriscano l'eliminazione degli ostacoli di ordine regolamentare e non regolamentare all'efficienza energetica, attraverso la massima semplificazione delle procedure amministrative, l'adozione di orientamenti e comunicazioni interpretative e la messa a disposizione di informazioni chiare e precise per la promozione dell'efficienza energetica. Tale disposizione riporta un generale principio di trasparenza che non innova sostanzialmente la legislazione vigente e pertanto si ritiene non passibile di generare effetti a carico della finanza pubblica.

L'articolo 9 introduce modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, al fine di recepire nell'ordinamento nazionale alcune precisazioni finalizzate a rendere più chiare e rispondenti alla direttiva 2012/27/UE le norme in materia di sviluppo del mercato dei servizi energetici. In particolare, la disposizione prevede che, nell'ambito dei Piani nazionali di efficienza energetica, elaborati da ENEA, venga effettuato un esame qualitativo sullo sviluppo attuale e futuro del mercato dei servizi energetici. Poiché tale mansione rientra già tra i compiti attribuiti all'ENEA dal D.lgs. 115/2008 e dal D.lgs. 102/2014, non genera effetti a carico della finanza pubblica.

L'articolo 10 prevede la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 11 riguarda l'entrata in vigore delle disposizioni.


La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito



POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato



15 GIU. 2015



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL DECRETO LEGISLATIVO 4 LUGLIO 2014, N. 102, DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2012/27/UE SULL'EFFICIENZA ENERGETICA, CHE MODIFICA LE DIRETTIVE 2009/125/CE E 2010/30/UE E ABROGA LE DIRETTIVE 2004/8/CE E 2006/32/CE.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE;

Vista la direttiva 2013/12/UE del Consiglio del 13 maggio 2013, che adatta la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'efficienza energetica, in conseguenza dell'adesione della Repubblica di Croazia;

Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante la delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013, ed in particolare l'articolo 4, comma 1, con il quale sono dettati criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2012/27/UE;

Visto il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, e, in particolare, l'articolo 31, comma 5, che prevede che entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al medesimo articolo, con la procedura ivi indicata e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la procedura di infrazione n. 2014/2284 concernente l'incompleto recepimento della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica avviata dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia con Comunicazione di costituzione in mora ai sensi dell'articolo 258 del TFUE, C (2015) 1075 final del 27 febbraio 2015;

Ritenuto opportuno apportare le modifiche e le integrazioni necessarie al fine di conformare le disposizioni contenute nel predetto decreto legislativo alla direttiva 2012/27/UE;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del;

Acquisiti i pareri espressi dalle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro della giustizia, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro degli affari regionali e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;



EMANA

il seguente decreto legislativo:

ART. 1

(Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102)

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 102 del 2014, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: *“d-bis) al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93.”*.
 - b) al comma 2, dopo la lettera a) è inserita la seguente: *“a-bis) aggregatore: un fornitore di servizi su richiesta che accorpa una pluralità di carichi utenti di breve durata per venderli o metterli all'asta in mercati organizzati dell'energia;”*;
 - c) al comma 2, dopo la lettera b) è inserita la seguente: *“b-bis) audit energetico o diagnosi energetica: procedura sistematica finalizzata a ottenere un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività o impianto industriale o commerciale o di servizi pubblici o privati, a individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e a riferire in merito ai risultati;”*;

ART. 2

(Modifiche all'articolo 6 e all'allegato 1 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102)

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 102 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: *“1-bis. Il rispetto dei requisiti per gli immobili di cui al comma 1 è verificato attraverso l'attestato di prestazione energetica di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.”*.
2. All'allegato 1 del decreto legislativo 102 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'ultima riga della tabella, le parole: *“regolamento 1222/2009”* sono sostituite dalle seguenti: *“conformi al criterio della più elevata efficienza energetica in relazione al consumo di carburante, quale definito dal regolamento (CE) n. 1222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, sull'etichettatura degli pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali, ovvero pneumatici della classe più elevata di aderenza sul bagnato o di rumorosità esterna di rotolamento, laddove ciò sia giustificato da ragioni di sicurezza o salute pubblica”*.

ART. 3

(Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102)

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 102 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: *“1-bis. Nel calcolo dell'obiettivo di risparmio di cui al comma 1, si applicano le specifiche modalità previste dall'articolo 7, comma 2, lettere a) e d), della direttiva 2012/27/UE, contabilizzando, per quanto riguarda la suddetta lettera d), esclusivamente i risparmi energetici che possono essere misurati e verificati, risultanti da azioni individuali la cui attuazione è avvenuta successivamente al 31 dicembre 2008 e che continuano ad avere un impatto nel 2020.”*;
 - b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:



“4-bis. Avvalendosi dei dati acquisiti ai sensi dell’articolo 13 del decreto 28 dicembre 2012 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il GSE, entro il 30 giugno di ogni anno, pubblica i risparmi energetici realizzati da ciascun soggetto obbligato nonché complessivamente nel quadro del meccanismo dei certificati bianchi.

4-ter. I soggetti obbligati di cui al meccanismo dei certificati bianchi, forniscono, su richiesta del Ministero dello sviluppo economico e comunque non più di una volta l’anno:

a) informazioni statistiche aggregate sui loro clienti finali qualora evidenzino cambiamenti significativi rispetto alle informazioni presentate in precedenza; e

b) informazioni attuali sui consumi dei clienti finali, compresi, ove opportuno, profili di carico, segmentazione della clientela e ubicazione geografica dei clienti, tutelando, al contempo, l’integrità e la riservatezza delle informazioni conformemente alle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali e delle informazioni commerciali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.”.

ART. 4

(Modifiche all’articolo 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102)

1. All’articolo 8 del decreto legislativo 102 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: *“1-bis. Le diagnosi energetiche non includono clausole che impediscono il trasferimento dei risultati della diagnosi stessa a un fornitore di servizi energetici qualificato o accreditato, a condizione che il cliente non si opponga.”;*

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: *“2-bis. L’accesso dei partecipanti al mercato che offre i servizi energetici è basato su criteri trasparenti e non discriminatori.”.*

ART. 5

(Modifiche all’articolo 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102)

1. All’articolo 9 del decreto legislativo 102 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, lettera a), dopo le parole: *“i sistemi di misurazione intelligenti forniscano ai clienti finali informazioni”* sono inserite le seguenti: *“sulla fatturazione precise e basate sul consumo effettivo,”;*

b) al comma 7, dopo la lettera c) è inserita la seguente: *“c-bis) quando inviano contratti, modifiche contrattuali e fatture ai clienti finali o nei siti web destinati ai clienti individuali i distributori di energia, i gestori del sistema di distribuzione o le società di vendita di energia al dettaglio comunicano ai loro clienti in modo chiaro e comprensibile i recapiti dei centri indipendenti di assistenza ai consumatori, delle agenzie per l’energia o organismi analoghi, inclusi i relativi indirizzi internet, dove i clienti possono ottenere informazioni e consigli sulle misure di efficienza energetica disponibili, dei profili comparativi sui loro consumi di energia, nonché le specifiche tecniche delle apparecchiature elettriche al fine di ridurre il consumo delle stesse. Tale elenco è sottoposto a un controllo annuale da parte dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico;”;*



- c) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente: “8-bis. La ripartizione dei costi relativi alle informazioni sulla fatturazione per il consumo individuale di riscaldamento e di raffrescamento nei condomini e negli edifici polifunzionali di cui al comma 5 è effettuata senza scopo di lucro. L'autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, entro il 31 dicembre 2016, stabilisce i costi di riferimento a cui i fornitori del servizio sono tenuti ad uniformarsi.”.

ART. 6

(Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102)

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 102 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, lettera a), dopo le parole “potenziale di efficienza esistente” sono inserite le seguenti: “attraverso misure concrete e investimenti per introdurre nelle infrastrutture a rete miglioramenti dell'efficienza energetica vantaggiosi e efficienti in termini di costi”

ART. 7

(Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102)

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 102 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, le parole: “diagnosi energetiche” sono soppresse e dopo le parole: “e alle disposizioni del presente decreto” sono aggiunte le seguenti: “che garantiscano trasparenza ai consumatori, siano affidabili e contribuiscano al conseguimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica. Essi sono resi pubblici.”.

ART. 8

(Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102)

1. All'articolo 14 del decreto legislativo 102 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) dopo il comma 12 è aggiunto il seguente: “12-bis. Lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali, favoriscono l'eliminazione degli ostacoli di ordine regolamentare e non regolamentare all'efficienza energetica, attraverso la massima semplificazione delle procedure amministrative, l'adozione di orientamenti e comunicazioni interpretative e la messa a disposizione di informazioni chiare e precise per la promozione dell'efficienza energetica.”.

ART. 9

(Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102)

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 102 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la lettera “c-bis) un esame qualitativo riguardante lo sviluppo attuale e futuro del mercato dei servizi energetici”



ART. 10

(Copertura finanziaria)

1. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto, le amministrazioni interessate provvedono, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 11

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.

Rep. Atti n. 84/cv del 30 luglio 2015

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna Seduta del 30 luglio 2015

VISTA la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE;

VISTO il decreto legislativo 4 luglio 2014, n.102, recante l'attuazione della citata direttiva 2012/27/UE;

VISTA la procedura d'infrazione alla normativa comunitaria n. 2014/2284, avviata nei confronti dell'Italia per incompleto recepimento della direttiva 2012/27/UE, con comunicazione di costituzione in mora, ai sensi dell'articolo 258 del TFUE, C (2015) 1075 final del 27 febbraio 2015;

VISTO l'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTO lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE, approvato dal Consiglio dei Ministri nella Seduta dell'11 giugno 2015, trasmesso dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi in data 16 giugno 2015 e diramato con nota del 18 giugno 2015, prot. CSR 2761 P-4.23.2.12;

VISTI gli esiti della riunione tecnica, tenutasi in data 30 giugno 2015, nel corso della quale le Regioni e l'ANCI hanno consegnato due documenti, trasmessi nella medesima data con nota prot. CSR 2908 P-4.23.2.12, contenenti alcune richieste di chiarimento e proposte emendative al testo del provvedimento, su alcune delle quali il Ministero dello sviluppo economico si è riservato di esprimere le proprie valutazioni dopo le necessarie verifiche di carattere politico, atteso che le proposte in esame esulano dalle finalità del provvedimento, volte a superare le osservazioni avanzate dalla Commissione europea con la comunicazione sopra indicata;



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

VISTI gli esiti della Seduta del 16 luglio 2015, nel corso della quale il punto è stato rinviato, su richiesta del Ministero dello sviluppo economico, per consentire le necessarie verifiche con la Commissione europea, e Regioni e l'ANCI hanno comunque anticipato il proprio parere favorevole, condizionato all'accoglimento delle proposte emendative contenute nei documenti consegnati in Seduta;

VISTA la nota prot. CSR 3239 P-4.23.2.12 del 17 luglio 2015, con la quale si trasmettono i documenti consegnati in Seduta dalle Regioni e dall'ANCI e si invita il Ministero dello sviluppo economico a voler far conoscere le proprie valutazioni al riguardo;

VISTO il documento trasmesso dal Ministero dello sviluppo economico, diramato in data 29 luglio 2015, con nota prot. 3421 P-4.23.2.12, contenente le valutazioni in merito alle richieste e alle osservazioni formulate dalle Regioni, nonché il testo degli articoli 2, 9 e 16 del decreto legislativo n.102/2014, con le modifiche ritenute accoglibili;

VISTI gli esiti dell'odierna Seduta, nel corso della quale le Regioni hanno espresso parere favorevole, condizionato all'accoglimento delle richieste di modifica contenute nel documento già consegnato nel corso della Seduta del 16 luglio che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante (All.1),

CONSIDERATO che l'ANCI ha espresso parere favorevole, anche in ragione dell'accoglimento delle proposte emendative presentate e l'UPI ha espresso parere favorevole;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

nei termini di cui in premessa, sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.

Il Segretario
Antonio Naddeo



Il Presidente
On. Angelino Alfano

CONSEGNATO NELLA SEDUTA
DEL16 LUG...2015.....



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
15/69/CU7/C5



**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL
DECRETO LEGISLATIVO 4 LUGLIO 2014, N. 102, DI ATTUAZIONE DELLA
DIRETTIVA 2012/27/UE SULL'EFFICIENZA ENERGETICA, CHE MODIFICA LE
DIRETTIVE 2009/125/CE E 2010/30/UE E ABROGA LE DIRETTIVE 2004/8/CE E
2006/32/CE**

Punto 7) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome con riferimento al provvedimento in oggetto evidenzia:

- la necessità che vengano apportate alcune modifiche all'art.2 "Definizioni" del d.lgs. 102/2014 al fine di evitare problemi interpretativi nell'attuazione dello stesso;

- la necessità che vengano approfonditi alcuni elementi evidenziati nell'istruttoria tecnica sull'art.9 "Misurazione e fatturazione dei consumi energetici" che tratta della contabilizzazione del calore negli edifici pluri-unità. Nell'articolato si ritiene che non siano ben definiti le tipologie di contatori (di fornitura, condominiale, individuale) e sia confusa la definizione di "chi deve fare cosa". Le modifiche apportate cercano di risolvere queste problematiche (si veda a tal proposito gli schemi esemplificativi allegati alla proposta emendativa);

- la criticità emersa in alcuni condomini a seguito dell'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione in applicazione della norma UNI 10200, nella ripartizione delle spese per il riscaldamento. Si evidenzia l'impossibilità di introdurre all'interno della norma le previsioni di coefficienti correttivi non previsti né nella Direttiva 27/2012 né nella normativa nazionale (art.26 l.10/91) che, viceversa, si basano sul principio che la contabilizzazione dei consumi vada effettuata sulla base del prelievo effettivo (a tal proposito si veda la nota tecnica inviata da Fiopa in data 1 luglio 2015 prot. n° 581/15). Si ritiene pertanto che tale criticità possa essere superata solo con un intervento normativo di livello nazionale, non rientrando peraltro nella competenza delle regioni la possibilità di modificare le norme del Codice Civile.

- la necessità che vengano apportate alcune modifiche all'art.16 "Sanzioni" del d.lgs. 102/2014 al fine di adeguarlo alle modifiche apportate alle modifiche all'art.9 e per assegnare le sanzioni al singolo condomino e non al condominio 1.

Tutto ciò premesso la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole sullo Schema di D.lgs. integrativo del D.lgs.102/2014 condizionato all'accoglimento delle richieste sopra illustrate e degli emendamenti di seguito riportati.

Roma, 16 luglio 2015



ALLEGATO

<p>SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL DECRETO LEGISLATIVO 4 LUGLIO 2014, N. 102, DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2012/27/UE SULL'EFFICIENZA ENERGETICA, CHE MODIFICA LE DIRETTIVE 2009/125/CE E 2010/30/UE E ABROGA LE DIRETTIVE 2004/8/CE E 2006/32/CE</p>	
<p>IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA</p>	
<p>Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;</p>	
<p>Vista la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE;</p>	
<p>Vista la direttiva 2013/12/UE del Consiglio del 13 maggio 2013, che adatta la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'efficienza energetica, in conseguenza dell'adesione della Repubblica di Croazia;</p>	
<p>Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante la delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013, ed in particolare l'articolo 4, comma 1, con il quale sono dettati criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2012/27/UE;</p>	
<p>Visto il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE;</p>	
<p>Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234 e, in particolare, l'articolo 31, comma 5 che prevede che entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al medesimo articolo, con la procedura ivi indicata e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge di</p>	



delegazione europea, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati;	
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;	
Vista la procedura di infrazione n. 2014/2284 concernente l'incompleto recepimento della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica avviata dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia con Comunicazione di costituzione in mora ai sensi dell'articolo 258 del TFUE, C (2015) 1075 final del 27 febbraio 2015;	
Ritenuto opportuno apportare le modifiche e le integrazioni necessarie al fine di conformare le disposizioni contenute nel predetto decreto legislativo alla direttiva 2012/27/UE;	
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del;	
Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 9, comma 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del;	
Acquisiti i pareri espressi dalle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;	
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ;	
Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, con il Ministro della giustizia, con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro degli affari regionali e con il Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione;	
Emana il seguente decreto legislativo:	
Art. 1	
<i>(Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102)</i>	



1. All'articolo 2 del decreto legislativo 102 del 2014, sono apportate le seguenti modificazioni:	
a) Al comma 2, dopo la lettera a) è inserita la lettera " a-bis) aggregatore: un fornitore di servizi su richiesta che accorpa una pluralità di carichi utente di breve durata per venderli o metterli all'asta in mercati organizzati dell'energia".	
b) Al comma 2, dopo la lettera b) è inserita la lettera "b-bis) audit energetico o diagnosi energetica: procedura sistematica finalizzata a ottenere un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività o impianto industriale o commerciale o di servizi pubblici o privati, a individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e a riferire in merito ai risultati?";	
c) Al comma 1, dopo la lettera d) è inserita la lettera "d-bis) al decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93.	
	<p>Al comma 2, le lettere i), l) p) sono sostituite dalle seguenti:</p> <p>i) contatore di fornitura: apparecchiatura di misura dell'energia consegnata dal fornitore del servizio al singolo cliente finale;</p> <p>l) contatore divisionale o individuale: apparecchiatura di misura del consumo di energia del singolo cliente finale posto nella singola unità immobiliare;</p> <p>p) edificio polifunzionale: edificio destinato a</p>
	<p>Alla fine del comma 2 aggiungere le seguenti definizioni:</p> <p>xx) cliente finale: acquirente di energia.</p> <p>yy) contatore condominiale: contatore posto in condominio o edificio polifunzionale che misura l'energia termica consumata da una pluralità di unità immobiliari comprendente il riscaldamento e il raffreddamento degli spazi comuni e le perdite del tratto di rete comune.</p>
Art. 2	
(Modifiche all'articolo 6 e all' allegato 1 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102)	
1. All'articolo 6 del decreto legislativo 102 del	



2014 sono apportate le seguenti modificazioni:	
a) Dopo il comma 1 è inserito il comma "1-bis) il rispetto dei requisiti per gli immobili di cui al comma 1 è verificato attraverso l'attestato di prestazione energetica di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192".	
2. All'allegato 1 del decreto legislativo 102 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:	
a) All'ultima riga della tabella, le parole "regolamento 1222/2009" sono sostituite dalle seguenti "conformi al criterio della più elevata efficienza energetica in relazione al consumo di carburante, quale definito dal regolamento (CE) n. 1222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, sull'etichettatura degli pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali, ovvero pneumatici della classe più elevata di aderenza sul bagnato o di rumorosità esterna di rotolamento, laddove ciò sia giustificato da ragioni di sicurezza o salute pubblica".	
Art. 3	
<i>(Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102)</i>	
1. All'articolo 7 del decreto legislativo 102 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:	
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente comma: "1-bis. Nel calcolo dell'obiettivo di risparmio di cui al comma 1, si applicano le specifiche modalità previste dall'articolo 7, comma 2, lettere a) e d) della direttiva 2012/27/UE, contabilizzando, per quanto riguarda la suddetta lettera d), esclusivamente i risparmi energetici che possono essere misurati e verificati, risultanti da azioni individuali la cui attuazione è avvenuta successivamente al 31 dicembre 2008 e che continuano ad avere un impatto nel 2020.";	



<p>b) dopo il comma 4 sono inseriti i commi: "4-bis) nell'ambito delle attività di cui all'articolo 13 del decreto 28 dicembre 2012 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il GSE, entro il 30 giugno di ogni anno, pubblica i risparmi energetici realizzati da ciascun soggetto obbligato nonché complessivamente nel quadro del meccanismo dei certificati bianchi;</p>	
<p>4-ter) i soggetti obbligati di cui al meccanismo dei certificati bianchi, forniscono, su richiesta del Ministero dello sviluppo economico e comunque non più di una volta l'anno:</p>	
<p>a) informazioni statistiche aggregate sui loro clienti finali qualora evidenzino cambiamenti significativi rispetto alle informazioni presentate in precedenza;</p>	
<p>b) informazioni attuali sui consumi dei clienti finali, compresi, ove opportuno, profili di carico, segmentazione della clientela e ubicazione geografica dei clienti, tutelando, al contempo, l'integrità e la riservatezza delle informazioni conformemente alle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali e delle informazioni commerciali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196."</p>	
<p>Art. 4</p>	
<p>(Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102)</p>	
<p>1. All'articolo 8 del decreto legislativo 102 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:</p>	
<p>a) Dopo il comma 1 è inserito il comma "1-bis) le diagnosi energetiche non includono clausole che impediscono il trasferimento dei risultati della diagnosi stessa a un fornitore di servizi energetici, a condizione che il cliente non si opponga"</p>	
<p>b) Dopo il comma 2 è inserito il comma "2-bis) L'accesso dei partecipanti al mercato che offre i servizi energetici è basato su criteri trasparenti e non discriminatori"</p>	
<p>Art. 5</p>	



<i>(Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102)</i>	
1. All'articolo 9 del decreto legislativo 102 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:	
	al comma 1, lettera a), dopo le parole "di utilizzo dell'energia", aggiungere " e sulle relative fasce temporali"
a) Al comma 3, lettera a), dopo le parole "i sistemi di misurazione intelligenti forniscano ai clienti finali informazioni" sono inserite le parole "sulla fatturazione precise e basate sul consumo effettivo".	Al comma 3, lettera a), dopo le parole "i sistemi di misurazione intelligenti forniscano ai clienti finali informazioni" sono inserite le parole "sulla fatturazione precise e basate sul consumo effettivo e sulle fasce temporali di utilizzo".
	Al comma 3, dopo le parole "i contatori" aggiungere "di fornitura"
	Al comma 4, lettera c) dopo le parole "i contatori" aggiungere "di fornitura"
	al comma 5, dopo le parole "contabilizzazione dei consumi", aggiungere "di ciascuna unità immobiliare" e cancellare "individuali"; dopo le parole "consumi effettivi", aggiungere "delle medesime" e cancellare "di ciascun centro di consumo individuale"
	al comma 5, sostituire la lettera a) con la seguente lettera "a) qualora il riscaldamento, il raffreddamento o la fornitura di acqua calda ad un edificio siano effettuati tramite allacciamento ad una rete di teleriscaldamento, è obbligatoria entro il 31 dicembre 2016 l'installazione di un contatore di fornitura di calore, in corrispondenza dello scambiatore di calore di collegamento alla rete o del punto di fornitura all'edificio."
	al comma 5, dopo la lettera a) aggiungere la seguente lettera "a) bis: qualora il riscaldamento, il raffreddamento o la fornitura di acqua calda per una pluralità di edifici siano forniti da una centrale termica o frigorifera comune oppure da un singolo allacciamento ad una rete di teleriscaldamento, è obbligatoria entro il 31 dicembre 2016 l'installazione di contatori condominiali dell'energia termica o frigorifera fornite a ciascun condominio o edificio polifunzionale"



	al comma 5, lettera b), cancellare le parole <i>“da parte delle imprese di fornitura del servizio”</i>
	Al comma 5, lettera b) dopo le parole <i>“eventuali casi di impossibilità tecnica alla installazione dei suddetti sistemi di contabilizzazione”</i> aggiungere le seguenti <i>“o di inefficienza in termini di costi e sproporzione rispetto ai risparmi energetici potenziali”</i>
	al comma 5, lettera c), primo periodo dopo le parole <i>“o non sia efficiente in termini di costi”</i> aggiungere le seguenti <i>“o proporzionato rispetto ai risparmi potenziali”</i>
	al comma 5, lettera c), primo periodo, cancellare la parola <i>“radiatore”</i> e sostituirla con <i>“corpo scaldante”</i> ; sempre al primo periodo, cancellare le parole <i>“con esclusione di quelli situati negli spazi comuni degli edifici”</i> .
	al comma 5, lettera c), primo periodo, sostituire <i>“secondo quando previsto dalla norma UNI 834”</i> con <i>“secondo quanto previsto dalle norme vigenti”</i>
	al comma 5, lett. d) dopo le parole <i>“quando i condomini”</i> aggiungere <i>“e gli edifici polifunzionali”</i> ; sostituire la parola <i>appartamenti</i> e sostituirla con <i>“unità immobiliari”</i> ; dopo le parole <i>“aree comuni”</i> , cancellare le parole <i>“qualora le scale e i corridoi siano dotati di radiatori”</i> ;
b)	Al comma 7, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: <i>“c-bis) Quando inviano contratti, modifiche contrattuali e fatture ai clienti finali o nei siti web destinati ai clienti individuali i distributori di energia, i gestori del sistema di distribuzione o le società di vendita di energia al dettaglio comunicano ai loro clienti in modo chiaro e comprensibile i recapiti dei centri indipendenti di assistenza ai consumatori, delle agenzie per l'energia o organismi analoghi, inclusi i relativi indirizzi internet, dove i clienti possono ottenere informazioni e consigli sulle misure di efficienza energetica disponibili, dei profili comparativi sui loro consumi di energia, nonché le specifiche tecniche delle apparecchiature elettriche al fine di ridurre il consumo delle stesse. Tale elenco è sottoposto</i>



<p><i>apparecchiature elettriche al fine di ridurre il consumo delle stesse. Tale elenco è sottoposto a un controllo annuale da parte dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico;"</i>;</p>	<p><i>a un controllo annuale da parte dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico;"</i>;</p>
<p>c) Dopo il comma 8, è inserito il comma: "8-bis) la ripartizione dei costi relativi alle informazioni sulla fatturazione per il consumo individuale di riscaldamento e di raffrescamento nei condomini e negli edifici polifunzionali di cui al comma 5 è effettuata senza scopo di lucro. L'autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, entro il 31 dicembre 2016, stabilisce i costi di riferimento a cui i fornitori del servizio sono tenuti ad uniformarsi"</p>	
<p>Art. 6</p>	
<p><i>(Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102)</i></p>	
<p>1. All'articolo 12 del decreto legislativo 102 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:</p>	
<p>a) Al comma 1, le parole "diagnosi energetiche" sono soppresse e dopo le parole "e alle disposizioni del presente decreto" sono inserite le parole "che garantiscano trasparenza ai consumatori, siano affidabili e contribuiscano al conseguimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica. Essi sono resi pubblici"</p>	
<p>Art. 7</p>	
<p><i>(Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102)</i></p>	
<p>1. All'articolo 14 del decreto legislativo 102 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:</p>	
<p>a) Dopo il comma 12 è inserito il comma "12-bis) Lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali, favoriscono l'eliminazione degli ostacoli di ordine regolamentare e non regolamentare all'efficienza energetica, attraverso la massima semplificazione delle procedure amministrative, l'adozione di orientamenti e comunicazioni"</p>	



interpretative e la messa a disposizione di informazioni chiare e precise per la promozione dell'efficienza energetica"	
	(Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102)
	Al comma 2 sostituire le parole "contatori individuali" con "contatori "di fornitura"
	Al comma 4 dopo le parole "installazione dei contatori" inserire "di fornitura"
	<p>Il comma 5 viene così modificato:</p> <p>5. L'impresa di fornitura del servizio di energia termica tramite teleriscaldamento o teleraffrescamento o tramite un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici che non ottempera agli obblighi di installazione di contatori individuali di fornitura di cui all'articolo 9, comma 5, lettera a), entro il termine ivi previsto, è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2500 euro."</p>
	<p>Inserire il comma 5 bis.</p> <p>5bis. Il cliente finale che, nel condominio o nell'edificio polifunzionale alimentato da teleriscaldamento o teleraffrescamento o tramite un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, non ottempera agli obblighi di installazione di contatori condominiali di cui all'articolo 9, comma 5, lettera abis), entro il termine ivi previsto, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2500 euro.</p>
	<p>Il comma 6 viene così modificato:</p> <p>6. L'impresa di fornitura del servizio di un contatore individuale che, richiesta dal cliente finale che ha la disponibilità dell'unità immobiliare, nei Nei casi di cui all'articolo 9, comma 5, lettera b), il proprietario dell'unità immobiliare che non installa, entro il termine ivi previsto, un contatore individuale di cui alla predetta lettera b), è soggetta soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2500 euro per ciascuna unità immobiliare. La disposizione di cui al presente comma non si applica quando da una relazione tecnica di un progettista o di un tecnico abilitato risulta che l'installazione del contatore individuale non è tecnicamente possibile o non è efficiente in termini di costi o non è proporzionata rispetto ai risparmi energetici potenziali.</p>
	<p>Il comma 7 viene così modificato:</p> <p>7. Nei casi di cui all'articolo 9, comma 5, lettera c) il condominio e i clienti finali che acquistano energia per un edificio polifunzionale il proprietario dell'unità immobiliare, che non provvede provvede ad installare sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore</p>





	<p>individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza di ciascun radiatore corpo scaldante posto all'interno dell'unità immobiliare, sono soggetti è soggetto, ciascuno, alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2500 euro per ciascuna unità immobiliare.</p> <p>La disposizione di cui al primo periodo non si applica quando da una relazione tecnica di un progettista o di un tecnico abilitato risulta che l'installazione dei predetti sistemi non è efficiente in termini di costi.</p>
	<p>Il comma 8 viene così modificato:</p> <p>8. Il cliente finale che, nel condominio e o l nell'edificio polifunzionale alimentato dal teleriscaldamento o dal teleraffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, non ripartisce le spese in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 9 comma 5 lettera d), è è soggetto ad una sanzione amministrativa da 500 a 2500 euro il condominio alimentato dal teleriscaldamento o dal teleraffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento che non ripartisce le spese in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 9 comma 5 lettera d.</p>
	Al comma 14 dopo le parole "di cui ai commi" aggiungere "5bis"
	Al comma 18 dopo le parole "di cui ai commi 1, 2, 3, 5" aggiungere "5bis"
	Al comma 20 dopo le parole "prevista ai commi 1, 2, 3, 5" aggiungere "5bis"
	Aggiungere l'appendice A - schemi di impianto allegata alla presente.
Art. 8	
(Copertura finanziaria)	
1. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto, le amministrazioni interessate provvedono, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.	
Art. 9	
(Entrata in vigore)	
1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.	
2. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli	





<p>atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.</p>	
--	--



APPENDICE A – ESEMPI DI SCHEMI D'IMPIANTO



Art 9, comma 5
lettera b)



Art 9, comma 5
lettera c)

